



COMUNE DI MONTECORICE

PROVINCIA DI SALERNO

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Bandiera blu d'Europa

AREA TRIBUTI UFFICIO PORTO

AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ALL'ESTERNO AUSILIARI, SECONDARI, STRUMENTALI ACCESSORI, NECESSARI ALLA GESTIONE COMUNALE, DIRETTA E PUBBLICA, DEL PORTO TURISTICO DI AGNONE, PER IL PERIODO DAL 16 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2022.

CAPITOLATO DI APPALTO

ART. 1 - PREMESSA

1. Il Comune di Montecorice è titolare della concessione demaniale marittima n. 3/2018 ampliata con concessione suppletiva n. 26/2021, rilasciata dalla Regione Campania per la gestione diretta del porto turistico di Agnone.
2. La gestione delle aree e dei servizi portuali afferenti la suddetta concessione demaniale marittima viene esercitata direttamente dal Comune.
3. L'Amministrazione Comunale di Montecorice, avendo però constatato di non disporre di proprio personale dipendente con esperienza tecnica ed adeguata qualificazione per lo svolgimento di alcuni servizi ausiliari, necessari alla gestione pubblica comunale del porto turistico di Agnone, quali il servizio di assistenza all'ormeggio e disormeggio, la sorveglianza e la custodia, la pulizia delle banchine e dei pontili, ritiene che sia indispensabile affidare in appalto tali servizi all'esterno, per il periodo dal 16 giugno al 30 settembre 2022, evidenziando che, siccome le prestazioni da affidare all'esterno consistono in attività ausiliarie, secondarie, strumentali, accessorie e non prevalenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rispetto alle attività oggetto della concessione demaniale del porto, e rimanendo il Comune gestore diretto, unico ed esclusivo delle aree e dei servizi portuali afferenti la suddetta concessione demaniale marittima, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 45 bis del Cod. Nav.

ART. 2 - FINALITA'

1. Con l'appalto per l'affidamento dei servizi di cui sopra si perseguono gli obiettivi:
 - a. di migliorare la fruibilità del porto e la sua vocazione turistica;
 - b. di migliorare e rendere più efficace la gestione comunale, favorendo una nautica da diporto in sicurezza e di più elevato livello e qualità;
 - c. di promuovere un maggiore afflusso di turisti, con vantaggi per l'economia del Comune basata essenzialmente sul turismo.

ART. 3 - STAZIONE APPALTANTE

1. Comune di Montecorice – Area Tributi – Via Duca Degli Abruzzi, n. 15 – CAP. 84060 Montecorice (SA) – Tel. 0974964073 – sito internet www.comune.montecorice.sa.it
2. Centrale di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP 21013, Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 – Napoli P. Iva: 12236141003 – www.asmecomm.it.

ART. 4 - PROCEDURA DI APPALTO

1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice.
2. Saranno ammessi a partecipare alla gara di appalto i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che siano in possesso dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, di quelli di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice e che non si trovino in nessuna causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
3. Le offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, verranno valutate da una apposita commissione giudicatrice, costituita da tre componenti interni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice e che non presenta particolare complessità.
4. Detta Commissione, composta dal Presidente e da due componenti scelti tra le professionalità interne all'Ente, in possesso di professionalità ed esperienza adeguate, e che non versano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 77 del Codice, procederà agli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare: a) ad accertare la regolarità di presentazione dell'offerta e la completezza di tutta la documentazione a corredo prescritta dal bando per la partecipazione alla gara ed ammissibilità alla stessa, previa verifica dei requisiti di ammissione (nella fase dell'affidamento spetta al RUP di verificare la documentazione amministrativa, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e controllo); b) ad accertare la regolarità delle offerte tecniche ed economiche ed è responsabile della loro valutazione; c) a fornire ausilio e supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche e per la verifica sulle offerte anormalmente basse; d) alla formazione della graduatoria finale delle ditte concorrenti; e) alla formazione e sottoscrizione del verbale di gara.
5. Detta Commissione, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, sarà nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza.
6. Le attività di Segretario della Commissione saranno svolte da un componente della medesima.
7. Alla nomina dei commissari ed alla costituzione della Commissione Giudicatrice preposta all'esame e valutazione delle offerte si provvederà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Codice.
8. Di riservarsi sin d'ora la facoltà di far ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del Codice.
9. Di riservarsi sin d'ora la facoltà di applicare al contratto oggetto della presente procedura quanto disposto dall'art. 63, comma 5 del Codice.
10. La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all'aggiudicazione. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni o a qualsiasi titolo o accampare diritto alcuno.

ART. 5 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di alcuni servizi ausiliari, secondari, strumentali ed accessori, necessari alla gestione comunale, diretta e pubblica, del porto turistico di Agnone, per il periodo dal 16 giugno al 30 settembre 2022, di seguito elencati:
 - a. servizio di assistenza all'ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua;

- b. servizio di verifica, di sorveglianza e custodia;
 - c. servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendio;
 - d. servizio di accoglienza ed assistenza tecnica in banchina;
 - e. servizio di montaggio e smontaggio pontili e predisposizione degli ormeggi con OTS, manutenzione ordinaria impianti;
 - f. servizio di supporto specialistico per le attività organizzative e di coordinamento dei servizi e del personale.
2. Le prestazioni richieste all'appaltatore sono dettagliatamente indicate nei successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente capitolato e le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dal presente capitolato e dalla normativa di rinvio ivi contenuta.
 3. Eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi saranno valutati con l'applicazione di criteri premiali alle offerte in sede di gara ed attribuzione fino ad un massimo di 10 punti per l'elemento qualitativo. In tal senso saranno valutati: la qualità, la quantità e l'utilità per l'Amministrazione di eventuali migliorie/servizi aggiuntivi proposti dall'offerente senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante e per l'utenza.
 4. L'offerta eventuale dei servizi migliorativi o aggiuntivi non costituisce variante e non modifica le condizioni negoziali.

ART. 6 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Il luogo di prestazione dei summenzionati servizi è il porto turistico di Agnone frazione del Comune di Montecorice, precisamente l'area comprendente gli specchi d'acqua di mq. 6.626,50 e le banchine di mq. 1.739,00, il tutto gestito in regime di concessione demaniale marittima direttamente dal Comune di Montecorice.
2. La suddetta concessione, oltre alle banchine, comprende almeno mq. 292,00 di pontili mobili galleggianti comprensivi delle strutture accessorie destinate all'ormeggio di imbarcazioni, come da piano di ormeggio allegato alla stessa concessione.

ART. 7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E DISORMEGGIO DA TERRA ED IN ACQUA

1. Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
 - assistenza giornaliera, anche nei giorni festivi, per 24 ore al giorno, alle manovre di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni attraccate ai pontili comunali, assistenza alle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni;
 - assistenza, fornita anche via mare con l'ausilio di un gommone e/o altro mezzo nautico, per le operazioni di ormeggio e disormeggio, nel caso in cui vi siano particolari condizioni meteo marine avverse e/o spazi limitati di manovra;
 - assistenza via radio VHF con l'unità che si appresta ad accedere nella struttura portuale ed assistenza alla manovra ed alla presa delle varie cime;
 - assistenza ai disabili per il superamento delle barriere architettoniche all'interno del percorso tra le banchine di riva ed il posto di ormeggio assegnato;
 - assistenza alle operazioni di imbarco e sbarco dell'utente disabile;
 - fornitura di energia elettrica ed acqua all'ormeggio.

ART. 8 - SERVIZIO DI VERIFICA E DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
 - sorveglianza e controllo, diurno e notturno, sul mantenimento del buon regime dell'area in concessione e di quelle adiacenti, comprese le banchine di riva, i pontili galleggianti e le strutture accessorie destinate all'ormeggio delle imbarcazioni;

- sorveglianza e custodia, diurna e notturna, delle imbarcazioni attraccate presso gli ormeggi comunali, dell'area e dei locali e delle attrezzature comunali attinenti ai servizi;
- verifica giornaliera della sicurezza e funzionalità statica delle varie strutture di sostegno del compendio e dei pontili, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- verifica giornaliera della regolarità dei posti di ormeggio così come previsto dal piano predisposto dall'ufficio competente;
- verifica giornaliera del perfetto stato di sicurezza degli ormeggi e del funzionamento delle relative segnalazioni sia di notte che di giorno;
- vigilanza sulla fruizione degli ormeggi affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e altro;
- controllo del corretto utilizzo degli impianti tecnologici (colonnine luce/acqua) da parte degli utenti, in modo tale da conseguire efficienza energetica e limitazione dei consumi negli usi finali;
- vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni antinquinamento previste dall'art. 6 del Decreto Dirigenziale n. 12 del 06.03.2008 del settore Demanio Marittimo della Regione Campania, in B.U.R.C. n. 13 del 31.03.2008;
- manutenzione ordinaria delle strutture di ormeggio a terra, in particolare sostituzione di cime, golfari, grilli, nonché altri elementi accessori dell'attracco, apposizione di segnaletica portuale con relativo montaggio e/o smontaggio, pulizia delle cime di terra, predisposizione e collocazione del cartello tariffario e degli altri previsti dall'art. 4 del D. D. n. 12/2008;
- pulizia dell'area in concessione, dello specchio d'acqua, delle banchine
- pulizia, cura e manutenzione dell'aiuola posta nell'area in concessione;
- vigilanza e controllo sulla corretta osservanza, da parte degli utenti, delle disposizioni in materia di raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti, affinché venga evitata ogni fonte di inquinamento a difesa del mare e dell'ambiente, in osservanza dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- sorveglianza dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle barche e dall'area in concessione, con successivo conferimento ai soggetti incaricati dal Comune.

ART. 9 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI INCENDI

1. Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- personale con mansioni antincendio e primo soccorso, accuratamente addestrato all'uso delle dotazioni antincendio, per lo spegnimento di incendi secondo le disposizioni previste dal DM 10.03.1998 e s.m.i., perfettamente a conoscenza dei rischi specifici e delle relative disposizioni in materia di sicurezza;
- custodia, accurata manutenzione ordinaria e controllo periodico delle dotazioni antincendio, in modo da tenerle in efficienza e sempre disponibili e pronte all'uso, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 del D. D. n. 12/2008 e sm.i.

ART. 10 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA TECNICA IN BANCHINA

1. Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- presenza, anche nei giorni festivi, per 24 ore giornaliere, di un assistente all'ormeggio e disormeggio (nominato tra le unità lavorative di cui al successivo art. 15 - comma 3 -

lett. a), responsabile per i rapporti con l'utenza, con padronanza della lingua italiana, addetto, oltre che alle mansioni di assistente all'ormeggio:

- al servizio informazioni;
- al servizio meteorologico;
- alla compilazione del registro delle unità ormeggiate, anche se in transito, di cui all'art. 3 del D. D. n.12/2008;
- al pronto intervento e primo soccorso;
- alla sorveglianza e controllo di tutte le attività.

ART. 11 - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PONTILI E PREDISPOSIZIONE DEGLI ORMEGGI CON O.T.S. – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. Il servizio comprende le seguenti prestazioni e forniture:

- montaggio e smontaggio dei pontili a disposizione del Comune di Montecorice e dei pontili e/o moduli che potranno eventualmente essere aggiunti in corso d'opera;
- predisposizione di tutti gli ormeggi con l'utilizzo di O.T.S.
- manutenzione ordinaria degli impianti cioè il mantenimento in efficienza di tutti gli impianti tecnologici situati ed installati presso il porto necessari alla gestione dello stesso. Gli impianti in questione sono:
 - colonnine di energia elettrica ed acqua in banchina e sui pontili;
 - impianto di irrigazione dell'area portuale destinata a verde;
 - n. 4 faretti situati ai piedi della scarpata e n. 1 faretto situato nell'aiuola;
 - n. 2 quadri elettrici;
 - n. 1 impianto di videosorveglianza e relative telecamere;
 - impianto antincendio (12 postazioni con manichette UNI45 e n. 3 attacchi motopompa VVF).

ART. 12 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

1. Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- presenza giornaliera di un coordinatore dei servizi e del personale, particolarmente qualificato e specializzato, che avrà la funzione:
 - di organizzare e coordinare il personale e tutte le attività e servizi sopra elencati ed a mantenere costanti rapporti con le Istituzioni Comunali e con il responsabile dell'Ufficio Porto, cui presterà supporto specialistico se richiesto;
 - di collaborare, se richiesto, con l'Amministrazione Comunale, con suggerimenti e proposte, per una migliore funzionalità, promozione e valorizzazione del porto turistico;
 - di provvedere alle procedure amministrative di gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento a quelle relative alla assistenza agli ormeggi, check-in e check-out, servizio telefonico, fotocopie, per informazioni utili all'utenza ed al Comune.

ART. 13 - CONDIZIONI MINIME

1. Le condizioni minime sono quelle contenute nel presente Capitolato di Appalto. I livelli di prestazioni ambientali minime e le esigenze di accessibilità per le persone con disabilità e quelli relativi alla sicurezza, sono indicati negli articoli 7, 8, 9 e 16 del presente Capitolato.

ART. 14 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell'aggiudicazione) ammonta per tutto il periodo dal 16 giugno al 30 settembre 2022 ad euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) IVA esclusa, soggetto a ribasso. Devono essere distintamente indicati, nell'offerta, i costi per la sicurezza aziendale (che si intendono inclusi nel corrispettivo dell'appalto). La mancata indicazione implica l'esclusione dalla gara. Si precisa che il servizio posto in gara non presenta rischi da interferenza con le attività svolte dal personale comunale. Per tale motivo non viene redatto il D.U.V.R.I. e di conseguenza non esistono oneri specifici per la relativa sicurezza.
2. L'appalto decorrerà dal 16 giugno 2022 al 30 settembre 2022.
3. Nel caso in cui alla data del 16 giugno 2022 la procedura di gara fosse ancora in corso, dalla data del verbale di consegna del servizio.
4. Per motivi d'urgenza, a norma dell'art. 32 – comma 8 – del Codice, il servizio potrà essere consegnato all'aggiudicatario nelle more della stipulazione del contratto sotto riserva, previi gli accertamenti antimafia eventualmente previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato, qualora la mancata esecuzione immediata può determinare un grave nocumento all'interesse pubblico, opportunamente motivato, oltreché nelle altre ipotesi indicate nell'ultimo periodo del suddetto comma 8.

ART. 15 - ORARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. L'impresa aggiudicataria dovrà espletare i servizi sopra elencati nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
2. I summenzionati servizi, dalla data di affidamento, dovranno essere garantiti per 24 ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi.
3. In particolare l'impresa aggiudicataria, per la fornitura dei suddetti servizi, dovrà assicurare, con spese completamente a suo carico, la presenza, almeno, del personale di assistenza all'ormeggio come segue:
 - a) dal 16 giugno al 30 settembre 2022, la presenza di almeno due unità lavorative di assistenti all'ormeggio (di cui una necessariamente con le mansioni di cui al precedente art. 10, munita degli attestati che la abilitano alle attività di pronto intervento e primo soccorso e antincendio) per ogni turno in orario diurno e di almeno una unità lavorativa per ogni turno in orario notturno, tutti i giorni, compresi i festivi;
 - b) dal 16 giugno al 30 settembre 2022, la presenza giornaliera, in orario diurno, per un minimo di ore 30 settimanali, di un coordinatore dei servizi e del personale di cui al precedente art. 12.
4. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con il pubblico e a fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo degli attracchi e delle strutture accessorie.
5. L'impresa si impegna a garantire la buona condotta dei dipendenti ed a sostituirli nel caso in cui il loro comportamento sia di danno alla immagine e al decoro del porto turistico.
6. Gli addetti dovranno in particolare vigilare sulla corretta fruizione degli ormeggi comunali.
7. Compete al personale dell'impresa appaltatrice, segnalare prontamente all'ufficio competente la necessità di manutenzione ed eventuale sostituzione delle componenti dei vari impianti, dopo averli messi in piena sicurezza.
8. Il personale addetto deve essere in possesso della certificazione di frequenza del corso ex D. M. 10.03.1998 (sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza) per attività a rischio basso.

9. Tutto il personale dovrà portare un cartellino di riconoscimento contenente una fotografia riportante nome, cognome e con la dicitura: “(nome dell’Impresa) – Comune di Montecorice – operatore portuale.
10. Il personale dovrà indossare idonea e completa divisa estiva che li renda riconoscibili quali addetti al servizio portuale.
11. L’impresa, prima dell’esecuzione del servizio, è tenuta a fornire alla stazione appaltante la documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio ed in particolare: elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato all’appalto corredato, per ogni singolo lavoratore, dell’indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali.
12. La stessa documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verifichino modifiche dell’organico impiegato relativo all’appalto di cui trattasi.
13. L’impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i nominativi degli operatori assegnati agli specifici servizi e si impegna a dotarsi di apposito marcatempo elettronico di rilevazione presenze per attestare l’effettiva presenza in servizio degli operatori dichiarati, al quale potrà accedere anche l’Ufficio Porto per le verifiche del caso.
14. Il personale addetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, è tenuto a sorvegliare l’area in concessione, in particolare è tenuto a prevenire fenomeni di ormeggio abusivo.
15. Gli stessi, nel caso di accertamento di imbarcazioni abusive e/o di utilizzo delle imbarcazioni da persone diverse dall’assegnatario e/o richiedente, devono tempestivamente informare l’ufficio competente con le seguenti modalità procedurali: individuazione dell’imbarcazione abusiva e del trasgressore; rilievo fotografico con successiva stampa a colori; immediata comunicazione da trasmettere via email o altro sistema idoneo al Comando di Polizia Municipale ed all’Ufficio Porto, indicante il pontile ed il numero del posto occupato, la tipologia dell’imbarcazione e/o generalità del trasgressore; fotografia della imbarcazione; orario presunto dell’occupazione.
16. Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l’impresa aggiudicataria si impegna ad individuare e comunicare, al momento della attivazione del servizio, il nominativo del coordinatore dei servizi e del personale, quale soggetto responsabile.
17. Detto responsabile coordinatore dovrà operare per garantire il regolare svolgimento del servizio appaltato ed in particolare assicurare, da parte degli addetti, il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell’attività.
18. Il suddetto responsabile dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico e deve garantire una reperibilità di H 24 tutti i giorni e per l’intera durata dell’affidamento.
19. In caso di impedimento del coordinatore, l’impresa è tenuta a darne immediato avviso alla stazione appaltante, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito telefonico del sostituto.
20. L’Ufficio competente fornirà all’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, il registro dei natanti contenente l’elenco ed i nominativi degli assegnatari, il piano degli ormeggi, la documentazione fotografica relativa alle imbarcazioni, al fine di agevolare le attività di attracco e di controllo.
21. Il responsabile assistente all’ormeggio e disormeggio di cui al precedente art. 10 è tenuto, in particolare, alla compilazione e custodia del registro di transito, così come previsto dal Decreto Dirigenziale regionale settore Demanio Marittimo n. 12 del

06.03.2008, e deve comunicare, di volta in volta, all'Ufficio competente, tutte le annotazioni ed aggiornamenti del registro.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA.

1. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.
2. La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'impresa si obbliga ad osservare tutte le norme a tutela della salute ed integrità fisica del proprio personale ed a presentare il relativo Piano di Sicurezza ai soggetti istituzionali competenti.
4. L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo esclusivo ed assoluto:
 - di pagare, con spesa esclusivamente a suo carico, tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici e previdenziali;
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci - lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.
5. L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci – lavoratori.
6. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
7. Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato, obbligatoriamente, presso la sede dell'INPS competente per il luogo dove si svolgono i lavori.
8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'impresa appaltatrice di esibire la relativa documentazione riferita al personale impiegato nel servizio.
9. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stessa comunica all'impresa e se del caso anche all'ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata, e procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo del servizio.
10. In caso di inottemperanza grave o reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 17 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e di accertare che l'esecuzione del servizio, in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all'idoneità e professionalità del personale impiegato, sia svolto con diligenza e professionalità.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per il miglioramento del servizio stesso.
3. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per inadempienze e negligenze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida di adempiere (in caso di inadempienze) e/o a richiami (in caso di negligenze).
4. Le diffide e/o i richiami di cui al presente articolo sono comminati dal responsabile del servizio.
5. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - PENALITA'

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 17: € 500,00 per ogni richiamo o diffida;
 - per ogni unità di personale assente dal servizio programmato: € 300,00 al giorno;
 - per la mancata segnalazione di danneggiamenti alle opere: € 400,00 per ogni mancata segnalazione, fatte salve eventuali responsabilità.
2. L'ammontare della penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura successiva all'evento cui le penalità si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire, a pena di risoluzione del contratto e incameramento (anche a seguito di escussione parziale) dell'intero ammontare della cauzione definitiva, entro i successivi 30 giorni.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo PEC.
4. Qualora siano comminate due o più penalità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come integrato e modificato con legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1° del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, come modificato in ultimo dall'art. 7 della Legge n. 217/2010.

ART. 20 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO

1. Si applicano le norme di cui agli artt. 107, 108 e 109 del Codice.
2. In particolare, il contratto deve intendersi risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni e/o all'incameramento della cauzione prestata, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
 - mancato rilascio o mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 24; in tal caso l'ente appaltante incamera la parte restante della cauzione;
 - gravi o, anche se non gravi, reiterate violazioni delle disposizioni di cui al presente capitolato;
 - gravi inosservanze delle norme in materia di lavoro e di sicurezza e nel caso di applicazione di due o più diffide o richiami;
 - fallimento dell'impresa, sua sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente;
 - ricorso al subappalto non autorizzato o cessione, anche parziale, del contratto;
 - ove la stazione appaltante, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di ordine pubblico e/o pubblico interesse e/o emergenza sanitaria;
 - qualora il perfezionamento dell'affidamento non sia conveniente dal punto di vista economico per l'Ente, sulla base delle richieste di assegnazione degli ormeggi pervenute prima dell'inizio dell'affidamento del servizio stesso;
 - ove, per qualsivoglia motivo, la concessione demaniale marittima per la gestione del porto turistico di Agnone venga revocata o dichiarata decaduta dalla Regione Campania, dal momento che l'efficacia dell'appalto e del contratto è condizionata alla sussistenza e permanenza di detta concessione; in tal caso non competerà all'appaltatore alcun risarcimento, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute;
 - negli altri casi previsti dal presente capitolato, dal disciplinare e dalla vigente normativa.
3. Il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e l'impresa nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute.
 4. L'impresa sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni a sé imputabili e non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.
 5. In seguito alla risoluzione del contratto imputabile all'impresa, i pagamenti maturati potranno essere sospesi dalla stazione appaltante.

ART. 21 - DANNI E RESPONSABILITA'

1. L'impresa è responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia tipologia, verificatisi durante l'orario di espletamento del servizio, arrecati a persone o cose (strutture, attrezzature, opere, apparecchiature, anche elettroniche ed informatiche) affidate al controllo o all'uso del personale dell'impresa, nonché dei danni arrecati all'ente appaltante per negligenza o non corretta custodia, indipendentemente dal momento del verificarsi dell'evento, restando a completo ed esclusivo carico dell'impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte della stazione appaltante.
2. Il personale è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente all'ufficio competente ogni fatto rilevante ed in particolare ogni danno o furto che dovessero riscontrarsi nei luoghi oggetto dell'appalto, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone o del patrimonio.
3. L'impresa solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire gli operatori assegnati al servizio o i fruitori degli ormeggi.

ART. 22 - FINANZIAMENTO DELLA SPESA.- MODALITA' DI PAGAMENTO.- OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. La spesa è finanziata con fondi comunali, iscritti in apposito capitolo del bilancio comunale.
2. Per la liquidazione dei corrispettivi dovranno essere presentate alla stazione appaltante, all'inizio di ogni mese, regolari fatture relative al servizio prestato nel mese precedente.
3. Il corrispettivo predetto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, dopo la sua verifica da parte dell'ufficio competente.
4. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, e come da Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22.12.2010, l'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati", accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, e devono comunicare, alla stazione appaltante, i dati identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
5. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente capitolato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente appalto.
7. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo – territorialmente competente.
8. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 23 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dei concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, dell'importo di € 1.600,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara (€ 80.000,00).
2. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e , a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal garante e deve essere valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, e deve contenere, a pena di esclusione, la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,

del codice civile, la clausola della sua operatività entro 15 giorni, a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della stazione appaltante.

3. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire e trasmettere alla stazione appaltante per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del Cod. Civ., nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto, una volta ultimata e liquidata ogni eventuale pendenza contrattuale.
4. In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione della documentazione prescritta, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed il servizio potrà essere affidato al concorrente immediatamente susseguente in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti.

ART. 25 - ASSICURAZIONI

1. L'impresa aggiudicataria dovrà, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, essere assicurata contro il rischio di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCTO); il massimale della garanzia RCTO dovrà essere di € 2.000.000,00 per sinistro blocco unico e di € 500.000,00 per persona.
2. L'impresa dovrà fornire copia della predetta polizza alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.
3. Nel caso di gravi danni, di qualsiasi natura, anche non coperti dalla polizza assicurativa, provocati in maniera dolosa o colposa, l'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante, che ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, fatto salvo il diritto a eventuale risarcimento.

ART. 26 - MODIFICHE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

1. Ogni e qualsiasi modificazione e/o integrazione al contratto dovrà essere concordata tra le parti in forma scritta.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto o comunque da esso discendere sarà esclusivamente competente il Foro di Vallo della Lucania.

ART. 27 - CONTROVERSIE

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, far

ricorso, quale rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, al procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario.

2. Le eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono altresì essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, con le modalità di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
3. Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti.
4. L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.
5. E' escluso l'arbitrato.

ART. 28 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, far ricorso, quale rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, al procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario.

ART. 29 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto in modo specifico nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle vigenti norme di Legge in materia ed a quelle del Codice Civile, a quelle del Regolamento Comunale di gestione del Porto, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 09.03.2015, nonché a quelle contenute nel Decreto Dirigenziale n. 12 del 6 marzo 2008 – Settore Demanio Marittimo della Regione Campania, nonché a quelle previste nel Disciplinare di Appalto e Bando di gara.

Il Responsabile dell'Area Tributi
(dott. Antonio Della Pepa)